

## COMUNE DI CHIES D'ALPAGO

## Provincia di Belluno

Verbale n. 13 del 05/09/2025

Parere del Revisore Unico in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 27.08.2025, all'oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI TRA LE AREE (EX "PROGRESSIONI VERTICALI"), ART. 52, C. 1-BIS, D.LGS. N. 165/2001 E MODIFICA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025/2027"

Il sottoscritto dott. Riccardo Merlo, revisore unico nominato con delibera dell'organo consiliare n. 19 del 20/05/2024;

RICEVUTA in data 05/09/2025 la proposta di deliberazione in oggetto;

## PREMESSO CHE:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

### RICHIAMATI in particolare:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente:

- l'art. 57 c. 3-septies D.L. 14 agosto 2020 n. 104:

- l'art. 6 del D.Lgs 165/2001 inerente la programmazione triennale del personale;

- l'art. 6 del D.L. 80/2021 convertito in Legge 113/2021 che prevede l'introduzione nell'ordinamento del PIAO piano integrato di attività e organizzazione:

- l'art. 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 81/2022 che prevede la soppressione del piano triennale e il suo assorbimento all'interno del PIAO;

VERIFICATO che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il periodo 2025-2027 rispetta:

- i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale prevista dal D.M. 17 marzo 2020 essendo pari per il 2025 al 20,95% e pertanto inferiore al valore soglia del 28,60%;
- quanto previsto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 in quanto la previsione di spesa del personale è inferiore alla media del triennio 2011-2023;
- il limite del lavoro flessibile di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

RILEVATO che dalla ricognizione effettuata non risultano eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.Lgs 165/2001;

ACCERTATO pertanto che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano Triennale in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito;

ASSEVERA

ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 17 marzo 2020, il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2025-2027.

Zevio, 05/09/2025

Dott. Riccardo Merlo

